II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

COM(87) 213 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 maggio 1987)

(87/C 145/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, sul mercato dei prodotti della pesca, alcune specie attualmente non soggette a un regime d'intervento comunitario rappresentano tuttavia una parte importante della produzione di certe regioni; che tali specie svolgono un ruolo essenziale nella formazione dei redditi dei produttori interessati e nell'equilibrio generale del mercato;

considerando che, per favorire una maggiore stabilità del mercato, pur tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti interessati e delle loro condizioni di produzione e di commercializzazione differenziate, è quindi opportuno includere alcune di queste specie in un regime comunitario di sostegno dei prezzi;

considerando tuttavia che i divari regionali di prezzo tra le specie in causa non consentono, nell'immediato futuro, la loro integrazione nell'attuale regime di compensazione finanziaria accordato alle organizzazioni di produttori;

considerando che, in questa situazione, sembra opportuno instaurare un regime d'intervento basato sull'applicazione di un prezzo di ritiro fissato in maniera autonoma dalle organizzazioni di produttori; che è conseguentemente opportuno prevedere la possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto forfettario a dette organizzazioni per i prodotti che hanno formato oggetto di interventi autonomi;

considerando che, per incitare le organizzazioni di produttori a meglio adeguare la loro offerta alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere un'appropriata corresponsabilità finanziaria di tali organizzazioni nonché una limitazione dei quantitativi di prodotti che possono beneficiare di un aiuto forfettario;

considerando che, per evitare per quanto possibile la distruzione dei pesci ritirati dal mercato, occorre prevedere la possibilità di concedere un aiuto alla trasformazione e al magazzinaggio di determinati quantitativi di prodotti ritirati da destinare al consumo umano;

considerando che per due specie di tonno, l'alalonga e il tonno rosso, si constatano sul piano della commercializzazione caratteristiche analoghe a quelle delle altre specie che beneficiano dell'aiuto forfettario; che è quindi opportuno estendere anche alle due specie suddette tale meccanismo;

considerando che è opportuno subordinare la concessione dell'aiuto forfettario all'osservanza di norme comuni di commercializzazione;

considerando che l'evoluzione dei prezzi sul mercato potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure adeguate, che contribuiscano al ravvicinamento dei prezzi nella Comunità; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di subordinare la concessione dell'aiuto forfettario alla condizione che i prezzi di ritiro autonomi non superino un determinato massimale;

considerando che, quando l'applicazione di tale regime di aiuto forfettario provoca un ravvicinamento dei prezzi a seguito dell'evoluzione delle condizioni di produzioni e di commercializzazione delle specie interessate, è opportuno disporre che dette specie vengano integrate nel regime di compensazione finanziaria;

considerando che l'esperienza acquisita ha messo in luce la necessità di precisare le condizioni per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di taluni prodotti congelati a bordo e di adeguare parallelamente il regime in causa ai principi generali degli altri regimi comunitari d'intervento;

considerando che la situazione del mercato del tonno dipende dal ritmo dei conferimenti della pesca e che è d'uopo prevedere la possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto all'ammasso privato alle organizzazioni di produttori che intervengono per regolarizzare l'offerta sul mercato comunitario;

considerando che, per quanto riguarda il mercato del tonno, onde razionalizzare la commercializzazione di un prodotto omogeneo è opportuno riservare il beneficio dell'indennità compensativa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori;

considerando che, per appurare se l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale del tonno abbia determinato sul mercato comunitario una situazione che giustifichi il versamento dell'indennità compensativa, occorre accertare che il ribasso dei prezzi su detto mercato comunitario sia dovuto a una flessione dei prezzi all'importazione;

considerando che, per evitare un'espansione anormale della produzione del tonno, l'importo dell'indennità deve essere diminuito proporzionalmente allo sviluppo della produzione comunitaria commercializzata verso l'industria comunitaria di conserve rapportato all'evoluzione dell'utilizzo totale del tono da parte di detta industria;

considerando che, per non perturbare le correnti di scambio tradizionali, è opportuno disporre che le organizzazioni di produttori intervengano nel finanziamento degli interventi sul mercato comunitario in caso d'incremento della loro produzione sbarcata su quest'ultimo;

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/86 (2);

considerando che la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3796/81 è ripresa nella tariffa doganale comune; che è quindi opportuno modificare la tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . . / . .,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3796/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma:

— al primo trattino, le parole «nell'allegato I, parti A e D» sono sostituite da «nell'allegato I, parti A e D, e nell'allegato VI»;

— al secondo trattino, le parole «che non sono elencati nell'allegato I, parti A e D» sono sostituite da «che non sono elencati né nell'allegato I, parti A e D, né nell'allegato VI».

2) Dopo l'articolo 14 bis è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 14* ter

1. Per i prodotti elencati nell'allegato VI, gli Stati membri concedono un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi nel quadro dell'articolo 9, a condizione che:

a) prima dell'inizio della campagna di pesca le organizzazioni di produttori fissino un prezzo di ritiro, in appresso denominato «prezzo di ritiro autonomo»; tale prezzo, per il quale è ammesso un margine di tolleranza del 10 % per difetto e del 5 % per eccesso, è applicato dalle organizzazioni di produttori durante tutta la campagna; il prezzo in causa non può tuttavia superare l'80 % del prezzo medio ponderato constatato per le categorie di prodotti di cui trattasi nella zona di attività delle organizzazioni di produttori interessate nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti;

b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme adottate in conformità dell'articolo 2;

c) l'indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato sia pari al prezzo di ritiro autonomo.

2. L'aiuto forfettario è concesso soltanto per i quantitativi ritirati dal mercato che, simultaneamente:

a) siano stati messi in vendita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1,

b) prima del ritiro siano stati messi in vendita a condizioni da stabilire,

c) siano smaltiti in modo da non ostacolare lo smaltimento normale del prodotto di cui trattasi, ovvero siano sottoposti a un regime di trasformazione e di

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 30. 12. 1986, pag. 5.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

magazzinaggio. Ai sensi del presente articolo, per trasformazione si intendono le operazioni di congelamento nonché di filettatura o taglio, a condizione che queste ultime siano seguite dal congelamento.

3. L'aiuto forfettario è concesso soltanto per quantitativi non eccedenti il 10 % dei quantitativi messi annualmente in vendita in conformità dell'articolo 5 paragrafo 1.

La concessione dell'aiuto forfettario può essere subordinata alla condizione che il prezzo di ritiro autonomo non superi un livello massimo fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 33.

4. L'importo dell'aiuto forfettario per i quantitativi sottoposti al regime:

a) di cui al paragrafo 2, lettera c), primo trattino è pari al 75 % del prezzo di ritiro applicato durante la campagna;

b) di cui al paragrafo 2, lettera c), secondo trattino non può essere superiore né al 50 % del livello massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), né all'importo delle spese medie tecniche di trasformazione e di magazzinaggio constatate durante la campagna di pesca precedente, escluse le spese più elevate.

5. Dall'importo dell'aiuto forfettario è detratto il valore, fissato forfettariamente, dei prodotti smaltiti in conformità del paragrafo 2, lettera c), primo trattino.

6. Gli Stati membri interessati instaurano un regime di controllo inteso ad accertare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto forfettario abbiano diritto di beneficiarne.

Ai fini del controllo, i beneficiari dell'aiuto forfettario tengono una contabilità di magazzino secondo modalità da stabilire. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a periodi da stabilire, una tabella indicante, per prodotto e per categoria di prodotti, i prezzi medi constatati nei diversi porti o mercati.

7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, in funzione del ravvicinamento dei prezzi delle specie previste dal presente articolo, la loro inclusione nella lista dei prodotti figuranti nell'allegato I, lettera A.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.»

3) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. Per i prodotti indicati negli allegati II e III può essere concesso un aiuto all'ammasso privato a favore delle organizzazioni di produttori che durante la campagna in corso applichino le disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 in materia di produzione e di commercializzazione, qualora:

a) i prezzi medi spuntati per un prodotto messo in vendita da dette organizzazioni di produttori per un periodo significativo da stabilirsi siano inferiori:
   — all'85 % del prezzo di orientamento di cui all'articolo 15, paragrafo 1 per i prodotti dell'allegato II;
   — al 90 % del prezzo comunitario alla produzione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 per i prodotti dell'allegato III, e

b) la situazione constatata in materia di prezzi rischi di perdurare.

2. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per i prodotti:

— pescati, congelati a bordo e sbarcati nella Comunità da un produttore aderente all'organizzazione di produttori interessata;

— la cui quantità non superi il 20 % dei quantitativi medi degli stessi prodotti messi in vendita nella Comunità, conformemente all'articolo 5, durante lo stesso periodo delle ultime campagne precedenti quella per la quale è concesso l'aiuto. Tuttavia, i quantitativi atti a fruire dell'aiuto non possono superare il 20 % dei quantitativi messi in vendita durante il periodo in corso;

— per i quali è comprovato, secondo modalità da stabilirsi che si tratta di prodotti comunitari;

— immagazzinati per un periodo minimo e rimessi sul mercato comunitario.

3. La durata massima dell'ammasso non può essere superiore a due mesi.

4. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato non può superare l'importo delle spese tecniche di ammasso e degli interessi.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, fra cui in particolare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato e le relative condizioni di concessione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.»

4) Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. Per i tonni di cui all'allegato III è fissato annualmente un prezzo alla produzione comunitaria, valido per tutta la Comunità durante l'intera campagna e calcolato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

2. Prima dell'inizio di ogni campagna di pesca, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il livello del prezzo alla produzione comunitaria di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti d'origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro caratteristiche commerciali.

4. Sono da considerarsi rappresentativi ai sensi del paragrafo 3 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali viene commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonni.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, segnatamente per quanto riguarda la fissazione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni, nonché la compilazione dell'elenco dei mercati e porti rappresentativi di cui al paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Articolo 17 bis

1. Per i prodotti indicati nell'allegato III, un'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori, quando sia stato simultaneamente constatato, per un periodo da stabilirsi, che:

— il prezzo di vendita medio costatato sul mercato comunitario ed

— il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 21, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato,

si collocano ad un livello inferiore a un limite pari al 90 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

2. L'importo dell'indennità non può superare:

— la differenza fra la soglia d'intervento e il prezzo di vendita medio costatato sul mercato comunitario;

— un importo forfettario pari al 10 % di detto limite;

— per ogni organizzazione di produttori la differenza tra questa soglia e il prezzo di vendita medio realizzato da questa organizzazione di produttori.

3. L'importo dell'indennità è eventualmente ridotto proporzionalmente all'aumento dei quantitativi commercializzati dai produttori comunitari verso l'industria comunitaria delle conserve rapportato all'evoluzione globale del consumo di tonno da parte dell'industria conserviera comunitaria. Il rapporto tra la quantità sbarcata dai produttori comunitari e il volume complessivo degli approvvigionamenti immessi sul mercato comunitario viene valutato in base alla media dei quantitativi commercializzati durante le ultime tre campagne di pesca che precedono quella per la quale è concessa l'indennità.

4. a) L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori per tutti i quantitativi venduti e consegnati, durante il periodo considerato, all'industria conserviera nel territorio doganale della Comunità.

b) L'importo dell'indennità è diminuito qualora la somma dei quantitativi smaltiti sul mercato comunitario dall'organizzazione di produttori sia superiore alla somma dei quantitativi smaltiti dai suoi aderenti durante lo stesso periodo delle ultime tre campagne di pesca che precedono quella per la quale è concessa l'indennità. Per tutti i quantitativi che fruiscono dell'indennità, la percentuale di riduzione di quest'ultima è pari alla percentuale di superamento.

5. Le organizzazioni di produttori ripartiscono l'indennità concessa ai loro aderenti al prorata delle quantità da essi prodotte e vendute e consegnate alle condizioni previste dal paragrafo 4.

Quando l'importo dell'indennità concesso ad un'organizzazione di produttori ha subito di fatto una diminuzione dovuta all'applicazione del paragrafo 4, lettera b) quest'ultima versa agli aderenti una compensazione uguale a questa diminuzione. Questa compensazione è finanziata da un fondo costituito in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3.

6. I quantitativi soggetti al regime di cui all'articolo 14 ter non possono beneficiare dell'indennità compensativa.

7. Gli aiuti all'ammasso concessi ai sensi dell'articolo 16 sono detratti dall'importo dell'indennità compensativa per i quantitativi che ne hanno beneficiato.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali cui è soggetta la concessione dell'indennità.

9. Le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare l'importo e le condizioni della concessione dell'indennità sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.»

5) All'articolo 19, paragrafo 1 la cifra «VI» è sostituita da «VII».

6) All'articolo 26, paragrafo 2 dopo la cifra «14 bis» è inserita la cifra «14 ter», la cifra «17» è sostituita da «17 bis».

7. Il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce n. 16.04 della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

A. *Specie*

1. Tonno albacora *(Thunnus albacares)*
   a) che pesano, per pezzo, più di 10 kg (1);
   b) che pesano, per pezzo, 10 kg o meno (1).
2. Tonno alalonga *(Thunnus alalunga)*
   a) che pesano, per pezzo, più di 10 kg (1);
   b) che pesano, per pezzo, 10 kg o meno (1).
3. Tonno rosso *(Thunnus thynnus)*
4. Tonnetto *(Euthynnus pelamis)*
5. Altre specie

B. *Forme di presentazione*

1. interi
2. senza visceri né branchie
3. altri (ad esempio, senza testa)

(1) Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi.»

8. Dopo l'allegato V è inserito il seguente allegato VI:

«ALLEGATO VI

	Designazione delle merci:
Prodotti freschi o refrigerati della sottovoce 03.01 B I della tariffa doganale comune	1. Merluzzo giallo *(Pollachius pollachius)* 2. Gado barbato *(Trisopterus luscus)* 3. Merlù *(Micromesistius poutassou)* 4. Boga *(Boops boops)* 5. Menola *(Spicara spp.)* 6. Grongo *(Conger conger)* 7. Cappone *(Trigla spp.)* 8. Limanda *(Limanda limanda)* 9. Sogliola limanda *(Microstomus kitt)* 10. Suro *(Trachurus trachurus e Trachurus mediterraneus)* 11. Cefalo *(Mugil spp.)* 12. Razza *(Raja spp.)* 13. Tonno rosso *(Thunnus thynnus)* 14. Alalonga *(Thunnus alalunga)»*

9. L'allegato VI diventa allegato VII.

10. Il testo del capitolo della tariffa doganale comune che figura nel nuovo allegato VII, sottovoce 03.01 B I c), è formulato come segue:

«Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01 *(segue)*	B. I. c) Tonni *(Thunnus spp.* e *Euthynnus spp.):*		
	1. destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 (a):		
	aa) interi:		
	11. Tonno albacora o yellow fin *(Thunnus albacares):*		
	aaa) pesanti, per pezzo, più di 10 kg	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	22. Alalonga *(Thunnus alalunga)*	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	33. altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	aaa) Tonnetto *(Euthynnus pelamis)*	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bb) senza visceri né branchie:		
	11. Tonno albacora o yellow fin *(Thunnus albacares):*		
	aaa) pesanti, per pezzo, più di 10 kg	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	22. Alalonga *(Thunnus alalunga)*	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	33. altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	aaa) Tonnetto *(Euthynnus pelamis)*	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	cc) altri (ad esempio, senza testa):		
	11. Tonno albacora o yellow fin *(Thunnus albacares):*		
	aaa) pesanti, per pezzo, più di 10 kg	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	22. Alalonga *(Thunnus alalunga)*	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	33. altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	aaa) Tonnetto *(Eythynnus pelamis)*	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	2. altri	25 (c)	22 (c) (d)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni de stbilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(c) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. In caso contrario, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(d) Esenzione per i tonni destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 tonnelate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. Inoltre sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.»

11. L'allegato VII diventa allegato VIII.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1196/76 (1), è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia l'articolo 1, punto 10 è applicabile a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1976, pag. 1.

COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIONE

COM/A/586

FOTOGRAFIA
(OBBLIGATORIA)

FORMULARIO DI CANDIDATURA

(da compilare in stampatello con inchiostro nero)

1. Cognome (1): Nome:

.....

2. Indirizzo:

Via: ..... N. .....

N. di telefono:

.....

.....

N. codice postale: ..... Località: ..... Paese: .....

3. Data di nascita: ..... 4. Sesso: ☐ Maschile ☐ Femminile

5. Cittadinanza attuale (in caso di doppia cittadinanza, indicarle entrambe):

.....

6. Chiede una deroga al limite di età? ☐ SÌ ☐ NO
In caso affermativo, indicare il motivo e il periodo (date esatte), allegando i documenti giustificativi previsti dal bando di concorso:

☐ per aver dovuto o dover occuparsi di uno o più figli in tenera età dal ..... al .....

☐ per aver compiuto il servizio militare o altro servizio obbligatorio dal ..... al .....

☐ per minorazione fisica

☐ per essere o essere stato/a funzionario o agente delle Comunità europee dal ..... al .....

7. Se ha già lavorato o lavora come funzionario o agente delle Comunità europee, fornire le indicazioni seguenti:

Istituzione: Commissione/Consiglio/Parlamento/Corte di giustizia/CES/Corte dei conti .....

Posizione statutaria: funzionario permanente/agente temporaneo/agente ausiliario/agente locale .....

Grado: ..... N. di matricola: .....

8. CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Apporre nelle caselle corrispondenti la cifra:
1 per indicare la lingua materna o principale,
2 per indicare la seconda lingua prescritta dal bando di concorso,
3 per indicare le altre lingue conosciute.

Tedesco	Inglese	Danese	Spagnolo	Francese	Greco	Italiano	Olandese	Portoghese	Altre (precisare)

9. In quale giornale ha letto la pubblicità relativa al presente bando di concorso?

.....

(1) IMPORTANTE: la presente candidatura sarà registrata sotto tale cognome, che dovrà quindi essere citato insieme al numero del concorso in tutta la corrispondenza successiva. Se i diplomi e i certificati allegati al presente atto di candidatura le sono stati rilasciati sotto un cognome diverso (per esempio, il cognome da nubile) si prega di indicarlo qui di seguito .....

10. STUDI (allegare semplici fotocopie dei diplomi e altri titoli):

A. Studi elementari, medi (medie inferiori e superiori) o tecnici

Nome e sede della scuola o istituto (città e paese)	Anni di studio		Certificati o diplomi conseguiti. Precisare la durata ufficiale degli studi e le materie principali
	dal	al (1)	

B. Studi superiori

Nome e sede dell'università o istituto (città e paese)	Anni di studio		Diplomi e titoli universitari conseguiti. Indicare la durata ufficiale degli studi e le materie principali
	dal	al (1)	

C. Studi postuniversitari

Nome e sede dell'università o istituto (città e paese)	Anni di studio		Diplomi e titoli conseguiti
	dal	al (1)	

(1) Precisare la data (mese, anno) di conseguimento del diploma.

11. Pubblicazioni:

.....

.....

.....

12. Conoscenze delle tecniche d'ufficio

	SÌ	NO	In caso affermativo, precisare la velocità:
Dattilografia:	☐	☐	.....
Trattamento testi:	☐	☐	.....

Tipo di tastiera utilizzata: AZERTY / QWERTY / QWERTZ / QZERTY / greca / HCESAR / .....

13. ESPERIENZA PROFESSIONALE

Indicare il posto o i posti eventualmente occupati finora, come pure ogni altra esperienza professionale:

1. Posto attuale o ultimo posto occupato					2. Posto precedente				
Date		Durata in mesi	Stipendio mensile lordo		Date		Durata in mesi	Stipendio mensile lordo	
dal	al		Iniziale	Attuale o finale	dal	al		Iniziale	Attuale o finale
...../...../.....	...../...../.....	.....	.....	.....	...../...../.....	...../...../.....	.....	.....	.....
Definizione esatta delle mansioni esplicate:					Definizione esatta delle mansioni esplicate:				
Nome e indirizzo del datore di lavoro:					Nome e indirizzo del datore di lavoro:				
Descrizione del lavoro svolto:					Descrizione del lavoro svolto:				
Motivi dell'abbandono dell'impiego:					Motivi dell'abbandono dell'impiego:				

Altri posti occupati precedentemente

3. Nome e indirizzo del datore di lavoro: .....
..... dal ...../...../..... al ...../...../..... durata in mesi: .....
Descrizione del lavoro svolto: .....
.....
Motivi dell'abbandono dell'impiego: .....

4. Nome e indirizzo del datore di lavoro: .....
..... dal ...../...../..... al ...../...../..... durata in mesi: .....
Descrizione del lavoro svolto: .....
.....
Motivi dell'abbandono dell'impiego: .....

Aggiungere se necessario fogli supplementari.

14. Termine di preavviso per l'impiego attualmente occupato: .....

15. A quale sede di servizio preferirebbe essere destinato/a?

☐ Bruxelles ☐ Lussemburgo

16. Ha già partecipato a concorsi banditi dalle Comunità europee? ☐ SÌ ☐ NO

In caso affermativo, precisare a quali: .....

17. Soggiorni **importanti** all'estero (paesi visitati, anni, motivo del soggiorno)

.....

.....

.....

.....

18. Attività o attitudini extraprofessionali: sociali, sportive, ecc.

.....

.....

.....

.....

19. Ha una minorazione fisica che potrebbe essere d'intralcio nello svolgimento delle prove? ☐ SÌ ☐ NO

In caso affermativo, fornire precisazioni (onde consentire all'amministrazione di prendere, se possibile, le misure necessarie):

.....

.....

20. Nome, indirizzo e numero di telefono delle persone da avvertire in caso di assenza: .....

.....

21. Eventuali condanne penali e sanzioni amministrative: .....

.....

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto/a ....., dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite nel presente formulario sono veridiche e complete.

Dichiaro altresì sul mio onore:

i) di essere cittadino/a di uno degli Stati membri e di godere dei diritti civili,

ii) di essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari,

iii) di possedere i requisiti di moralità necessari per l'esercizio delle funzioni oggetto del presente bando.

Mi impegno a produrre, non appena saranno richiesti, i documenti giustificativi concernenti i punti i), ii) e iii) che precedono e mi dichiaro a conoscenza del fatto che la mancata trasmissione di detti documenti può comportare l'annullamento della mia candidatura.

Accetto di sottopormi alla visita medica regolamentare per l'accertamento della mia idoneità fisica all'esercizio delle funzioni oggetto del presente bando.

Data e firma: .....

NON DIMENTICARE DI FIRMARE!

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Direzione generale del
personale e dell'amministrazione

Direzione del personale

↓ Da compilare dal candidato

(Cognome) .....

(Via/n.) .....

(Codice postale/città) .....

(Stato) .....

Riservato all'amministrazione

Avviso di ricevimento dell'atto di candidatura
al concorso COM/A/586

NB: Si ricorda che le fotocopie dei titoli di studio o dei documenti comprovanti qualifiche ed esperienze professionali dovranno essere inviate, se non sono state allegate all'atto di candidatura, entro il *1° luglio 1987* al più tardi, preferibilmente in plico raccomandato, con indicazione del numero del concorso.

